



A.S.P.e.F – Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia –
P.le Michelangelo,1 – 46100 Mantova Cod.fisc.e P.I. 01837820206
Tel 0376/357811 – Fax 0376/360608 Sito: www.aspefmantova.it mail: economato@aspefmantova.it

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
LAVANOLOGGIO BIANCHERIA PIANA E DIVISE OCCORRENTI AD ASPEF E DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA PER MESI 48
CIG: 8700330B6F**

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

INDICE

1. OGGETTO DELL’APPALTO
2. DURATA DELL’APPALTO
3. IMPORTO DELL’APPALTO
4. DOTAZIONE INIZIALE
5. CARATTERISTICHE BIANCHERIA PIANA E DIVISE
6. QUANTITATIVO CONSUMO MEDIO MENSILE PRESUNTO
7. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
8. MATERIALI E ATTREZZATURE PER L’ ESECUZIONE DEL SERVIZIO
9. QUALITA’ DEL SERVIZIO (CONFEZIONAMENTO RICHIESTO – IDENTIFICAZIONE DELLA BIANCHERIA – COLORI)
10. MODALITÀ DI CONSEGNA, RITIRO E TRASPORTO DELLA BIANCHERIA E DELLE DIVISE
11. MEZZI
12. PRODOTTI DI LAVAGGIO E STIRATURA
13. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE.
14. QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO
15. SERVIZI DI EMERGENZA
16. DIRETTORE DEL SERVIZIO E DIRETTORE DELL’ ESECUZIONE
17. FINANZIAMENTI - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- 17-BIS. GARANZIA DEFINITIVA
18. RESPONSABILITA PER INFORTUNI E DANNI – OBBLIGO DI MANLEVA
19. CONTROLLI DELL’AZIENDA
20. CONTESTAZIONI E PRESCRIZIONI
21. PENALI
22. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
23. RECESSO

- 24. RECESSO PER GIUSTA CAUSA
- 25. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
- 26. FALLIMENTO DELL'IMPRESA E MORTE DEL TITOLARE
- 27. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
- 28. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- 29. TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
- 30. FORO COMPETENTE

ART. 1 OGGETTO DELL' APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, asciugatura, stiratura, piegatura, confezionamento, sistemazione, rammendo, sostituzione, ritiro, consegna, trasporto e movimentazione:

- della biancheria piana occorrente agli ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali Isabella D'Este e Luigi Bianchi e Dormitorio pubblico
- delle divise occorrente al personale operante presso le suddette strutture

articoli declinati all'art.18.1 del disciplinare di gara

L'appalto ha per oggetto l'eventuale lavaggio, disinfezione, asciugatura, stiratura, piegatura, confezionamento, sistemazione, rammendo, ritiro, consegna, trasporto e movimentazione di materiale ignifugo: materassi, guanciali e coperte di lana rispondenti alla classe di reazione al fuoco 1 IM, di proprietà dell'azienda Aspef.

Il servizio ha la finalità di assicurare un ricambio continuo ed ordinato di biancheria piana e divise pulite ed idonee ai servizi erogati, nonché la costituzione di una adeguata dotazione di scorta presso il magazzino guardaroba dell'ente. La ditta aggiudicataria dovrà garantire il soddisfacimento del fabbisogno di biancheria e di divise sempre ed ininterrottamente.

E' d'obbligo sottolineare che la biancheria è destinata ad una tipologia di utenza tipica delle strutture socio assistenziali (utenti non autosufficienti totali o parziali) e dei dormitori (utenti area integrazione sociale) e, pertanto, la richiesta di sostituzione della biancheria piana potrebbe non essere sempre riconducibile alla normale usura.

Il concorrente, che valuta la partecipazione alla procedura, deve tenere in considerazione quanto espresso nel paragrafo precedente poiché, in caso di aggiudicazione, non potrà esimersi dall'effettuare la sostituzione a vista della biancheria.

La ditta aggiudicataria si impegna quindi all'eventuale sostituzione del materiale fornito a noleggio anche se strappato, macchiato e comunque in qualsiasi condizione venga reso senza addebito alcuno all'Azienda.

ART. 2 DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto viene affidato, per il periodo di 48 mesi, a far data dalla sottoscrizione del contratto, come da disciplinare di gara.

ART. 3 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo **presunto** dell'appalto è quantificato in **euro 302.502,400** (Iva esclusa), di cui **euro 2.500,00** per oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenziali ed **euro 1.200,00** per costi della sicurezza COVID (solo per l'anno 2021) non soggetti a ribasso.

In considerazione dell'attuale situazione pandemica e delle misure di contenimento previste dai DPCM, dai decreti-legge e dalla normativa della Regione Lombardia, ASPEF ha valutato gli oneri COVID solo per l'anno 2021.

Nel caso in cui l'emergenza pandemica e le misure di contenimento di cui sopra vengano revocate nel corso dell'anno 2021, l'importo dei suddetti oneri sarà ridotto e corrisposto in misura proporzionale ai mesi di servizio svolti in fase emergenziale.

ART. 4 DOTAZIONE INIZIALE

4.1) Dotazione biancheria piana e divise

La ditta dovrà provvedere a fornire, senza addebito di costi, quale dotazione iniziale in sede di prima consegna coincidente con la data fissata per la decorrenza del servizio concordata nel contratto:

- **la biancheria piana** occorrente per tutti i letti, i bagni delle camere degli ospiti **nei quantitativi di seguito riportati**:

	RSA Isabella d'Este	RSA Luigi Bianchi	Dormitorio pubblico
Articolo	Dotazione iniziale	Dotazione iniziale	Dotazione iniziale
Copriletto	800	400	0
Federa	1100	400	500
Lenzuola	1300	500	600
Traversa	1000	300	0
Asciugamano	800	300	0
Coperta di lana ignifuga	240	160	90
Coprimerasso ignifugo	240	160	0

I quantitativi suddetti ricomprendono la biancheria pulita per le prime due consegne, in quanto in concomitanza della seconda consegna verrà effettuato solo il ritiro della biancheria sporca riferita ai due giorni precedenti.

- **le divise occorrenti al personale dipendente nelle quantità di n. 5 per ogni addetto operante presso le strutture**, tale da garantire la continua disponibilità della divisa stessa, compatibilmente con i tempi intercorrenti tra il ritiro e la riconsegna.

Il personale dipendente dell'Azienda è attualmente così suddiviso:

- Servizio Alberghiero di Ristorazione n. 9
- Servizio di lavanderia n. 3
- Servizio di Riabilitazione n. 11
- Centro Diurno Integrato n. 7
- Personale medico n. 13
- personale infermieristico n. 14
- ASA/OSS n. 9

- Servizio Assistenza Domiciliare n. 6
- Servizio Manutenzione n. 4

Prima della decorrenza contrattuale, l'Azienda provvederà a fornire alla ditta aggiudicataria l'elenco nominativo del personale le taglie e le variazioni intervenute del personale alle proprie dipendenze di cui è prevista l'assegnazione delle divise.

Ad oggi tutto il personale indossa polo manica corta bianca e pantalone lungo bianco. Il personale medico indossa il camice bianco.

4.2) Dotazione magazzino

Oltre ai quantitativi sopra richiesti, la ditta dovrà lasciare in conto deposito quale scorta, presso il magazzino del servizio di guardaroba, i seguenti quantitativi:

Biancheria piana:

Servizio ->	Rsa Isabella D'Este	Rsa Luigi bianchi	Dormitorio Pubblico
Articolo	Dotazione iniziale	Dotazione iniziale	Dotazione iniziale
Copriletto	600	300	0
Federa	1000	500	500
Lenzuola	960	480	600
Traversa	1370	680	0
Asciugamano	800	400	0
Coprimerasso ignifugo	120	80	45
Coperta di lana ignifuga	0	0	0

Il suddetto quantitativo di biancheria piana costituisce la dotazione che la ditta aggiudicataria deve mantenere a disposizione del magazzino dell'Azienda, **indipendentemente da quella che verrà inviata al lavaggio.**

Se i quantitativi della dotazione di magazzino dovessero per qualsiasi motivo ridursi, la ditta è tenuta a ripristinarli **entro sette giorni** dalla data di avvenuta richiesta del servizio di lavanderia e guardaroba (o avvenuto inventario) e senza alcun addebito a carico dell'Azienda.

Il mancato rispetto dei termini comporterà l'eventuale applicazione di debita penale.

L'inventario avverrà con la frequenza scaturita dall'offerta tecnica presentata.

Si precisa che, in sede di prima consegna, **non dovrà essere addebitato all'Azienda alcun importo per la biancheria piana e le divise consegnate quale dotazione iniziale e dotazione di magazzino.**

Non dovrà essere addebitato nulla nemmeno per le successive integrazioni a ripristino delle scorte di magazzino venute meno, per cui dovrà essere emessa sempre bolla a parte.

La ditta potrà fatturare all'Azienda solo ed esclusivamente la biancheria e le divise ritirate sporche presso le strutture e rese pulite, lavate e stirate in sede di riconsegna, che dovrà essere effettuata la volta successiva a quella del ritiro, nei quantitativi indicati nelle bolle di consegna, se corrette.

Per i quantitativi relativi alla dotazione iniziale dovranno essere emessi i seguenti documenti di trasporto:

- con causale dotazione iniziale biancheria piana: (dotazione iniziale Rsa Isabella D'Este - dotazione iniziale Rsa Luigi Bianchi – dotazione iniziale Dormitorio);
- con causale dotazione iniziale divise: (dotazione iniziale divise);
- con causale dotazione iniziale magazzino (dotazione iniziale magazzino Rsa Isabella D'Este - dotazione iniziale magazzino Rsa Luigi Bianchi – dotazione iniziale magazzino Dormitorio).

La mancata consegna della dotazione iniziale richiesta e dei relativi quantitativi può essere causa di risoluzione contrattuale poiché dimostrerebbe l'inidoneità e impossibilità ad erogare il servizio richiesto.

ART. 5 CARATTERISTICHE Biancheria piana e divise

5.1 - Caratteristiche biancheria piana

Sono da considerarsi inserite nel servizio le seguenti tipologie di articoli:

- Asciugamano cm. 50x100 circa
- lenzuolo, cm. 160x290 circa
- federa, cm. 65x90 circa
- copriletto, cm. 180x280 circa
- traversa, cm. 120x180 circa

Le misure indicate costituiscono l'attuale standard e sono state adottate allo scopo di consentire la formulazione di un'offerta omogenea; nel corso della durata del contratto sarà possibile prevedere adattamenti delle misure.

I capi di biancheria piana e le divise fornite per il servizio dovranno essere di qualità ovvero possedere, anche dopo numerosi lavaggi ad alte temperature, le seguenti caratteristiche:

- resistenza
- immodificabilità
- bordi senza sfilacciature
- morbidezza al contatto con la pelle
- mantenimento del colore
- tessuto facilmente smacchiabile

caratteristiche minime merceologiche:

- asciugamano: spugna di puro cotone 100% di peso non inferiore a 350 gr/mq
- lenzuola e federe: cotone 100%, 16/24
- copriletto: cotone 100%, cardato, ordito 30/2, trama 12/1
- traverse: cotone 100%, tela 16/24

5.2 - Caratteristiche divise

Le divise del personale, a seconda della mansione svolta all'interno dell'Azienda, sono costituite da:

- Pantalone assistenza;
- Camice medico;
- Maglia polo / casacca;

Caratteristiche merceologiche delle divise:

- Pantalone assistenza: cotone; allacciatura chiusa; cintura con elastico e tasche anteriori e posteriori;
- Camice medico: cotone; allacciatura anteriore con bottoni; manica lunga; tasche (i camici dovranno avere vestibilità differenti a seconda del sesso destinato all'utilizzo: uomo o donna);
- Maglia polo / casacca: cotone; mezza manica.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese, alla personalizzazione delle divise tramite applicazione di una etichetta che dovrà essere cucita o comunque fermamente attaccata nella parte anteriore esterna delle stesse, all'altezza del petto.

L'etichetta dovrà essere di dimensioni adeguate, ben visibile, resistente ai lavaggi e riportare i seguenti estremi identificativi:

- Ente - Aspef
- Cognome e nome del dipendente
- Qualifica

Le etichette non dovranno né scolorirsi né staccarsi.

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare divise per tutte le taglie e le conformazioni degli aventi diritto, senza per questo nulla pretendere.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire le operazioni di adattamento dei capi in base alle caratteristiche fisiche del personale (accorciatura, restringimento - allargamento).

I capi dovranno essere sostituiti a "vista", cioè mediante la riconsegna del capo da rimpiazzare, presso il guardaroba, contestualmente al ritiro del nuovo, a seguito di segnalazione scritta da parte della Responsabile del Servizio di guardaroba.

Ogni qual volta venga richiesta la dotazione di divise a causa dell'inserimento di nuovo personale, la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire i quantitativi previsti dalla dotazione iniziale senza alcun onere a carico di Aspef.

ART. 6 QUANTITATIVO CONSUMO MEDIO MENSILE PRESUNTO DI BIANCHERIA PIANA E DIVISE

a) Nolo biancheria piana e divise

	Rsa Isabella D'Este	Rsa Luigi Bianchi	Dormitorio
Tipologia di biancheria piana	Quantitativo mensile	Quantitativo mensile	Quantitativo mensile
Asciugamano	750	1140	
Lenzuola	2600	1266	180
Traverse	2000	1393	
Federe	900	506	100
Copriletto	900	443	
Coperta di lana (solo lavaggio)	15	13	5
Materasso (solo lavaggio)	4	3	
Cuscino (solo lavaggio)	5	4	

Tipologia divise	Quantitativo mensile
Pantalone	250
Camice	10
polo	250
Felpa	10
Golfino	10
pile	10
Pantalone classico	10
Pantalone multitasche	10
Casacca	10
Grembiule	10
Cuffia/bustina	10

I suddetti quantitativi sono da ritenersi indicativi e potranno nel corso dell'appalto non essere raggiunti o comunque variare in relazione alle esigenze del servizio, in più o in meno, senza che la ditta aggiudicataria possa avanzare diritti a compensazioni di sorta.

Trattandosi di quantitativi indicativi, essi non impegnano l'Azienda al raggiungimento degli stessi; pertanto, la ditta aggiudicataria nulla potrà pretendere oltre al pagamento dei quantitativi di biancheria effettivi riconsegnati puliti.

Il presente capitolato è fondato sul principio che le tipologie ed i volumi mensili di biancheria piana e divise sono puramente indicativi e non costituiscono un impegno od una promessa dell'Azienda, essendo gli stessi quantità convenzionali e non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre circostanze legate alla particolare natura dell'attività.

ART. 7 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. La ditta aggiudicataria assume completa responsabilità per l'esecuzione del servizio, che dovrà essere **espletato a regola d'arte** ed in **osservanza delle norme** previste nel **presente capitolato e della normativa vigente**.
2. La ditta aggiudicataria **dovrà impegnarsi** alla scrupolosa **osservanza di tutte le norme** del regolamento **di igiene e sanificazione** in materia di lavaggio di biancheria.
3. La ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire a noleggio, lavare, asciugare, stirare, piegare, confezionare, sostituire, sistemare, trasportare, consegnare / ritirare, movimentare il seguente materiale:
 - a) tutta la biancheria piana, quali copriletto, lenzuola, traverse, federe, asciugamani, tovaglie. La biancheria per i letti e per le tavole andrà fornita di dimensioni adatte a tutti i tipi di letti presenti presso le strutture e a tutti i tavoli delle varie sale da pranzo dell'Azienda;

- b) le divise da lavoro di tutto il personale medico, infermieristico ed addetto all'assistenza degli ospiti, impegnato nell'attività istituzionale e per il personale dei servizi economici (cucina, lavanderia).

La ditta è tenuta inoltre:

- c) ad effettuare il lavaggio in acqua o altro idoneo trattamento di tutti i materassi ed i guanciali, sia delle federe che delle imbottiture;
- d) ad effettuare la disinfezione, preventiva o contestuale al lavaggio, di qualsiasi capo di materasseria dichiaratamente infetto;
- e) a garantire l'eliminazione totale della carica batterica attraverso i cicli di lavaggio a cui la biancheria verrà sottoposta;
- f) a lavare la biancheria e le divise macchiate di materiale organico e di prodotti medicamentosi sino alla completa rimozione delle macchie; in caso contrario tale biancheria e tali divise dovranno essere eliminate;
- g) provvedere, per la biancheria e le divise considerate infette, alla disinfezione precedente il lavaggio, che dovrà essere effettuato separatamente, come previsto dalla normativa vigente;
- h) ad effettuare il servizio di lavaggio, asciugatura e stiratura della biancheria piana e delle divise con ogni cura in modo che la biancheria e le divise risultino senza ombreggiature ed odore sgradevole, perfettamente asciugata ed idoneamente stirata;
- i) a garantire attraverso le procedure di lavaggio:
 - l'eliminazione di qualsiasi tipo di sporco o di macchia e di elementi residui quali: oggetti, peli e capelli;
 - l'eliminazione di microorganismi, batteri e di qualsiasi altro elemento in grado di alterare la condizione fisica degli utilizzatori;
 - il rispetto della normativa vigente relativa alla composizione dei detersivi impiegati; in particolare, questi ultimi dovranno rispettare il Ph fisiologico della pelle (6.5 – 7.0) al fine di non ingenerare allergie ed alterazioni agli utilizzatori ed essere idonei ad assicurare alla biancheria pulizia ed igienizzazione nonché morbidezza e profumazione;
 - risciacqui sufficienti ad eliminare ogni traccia di prodotto di lavaggio;
 - l'eliminazione degli odori, affinché la biancheria odori di pulito;
 - il rispetto dei colori originali della biancheria.
- j) a provvedere all'opportuna suddivisione della biancheria secondo il tipo e l'uso, al fine di adottare il trattamento di lavaggio, stiratura e piegatura più idoneo e tale da ottenere il miglior risultato, sia dal punto di vista del lavaggio stesso, che della buona conservazione dei capi;
- k) a garantire processi di lavorazione separati per la biancheria di degenza, il vestiario, la biancheria infetta, eccetera;
- l) effettuare trattamenti sia ad acqua che a secco; ovviamente la scelta sarà determinata dalle caratteristiche dei tessuti, dalla loro qualità e dal loro grado di sporcizia;
- m) sostituire i capi deteriorati, logori, lisi, macchiati, strappati, bucati o comunque non corrispondenti ai requisiti minimi di pulizia ed estetica. La sostituzione dovrà essere effettuata a vista dalla ditta aggiudicataria dandone poi comunicazione ad Aspef. Nel caso rientrassero biancheria o divise non corrispondenti ai requisiti minimi di pulizia ed estetica, l'Azienda potrà

procedere a formale contestazione da inoltrarsi a mezzo fax e all'eventuale applicazione delle penali;

- n) riparare i capi (biancheria e divise) che presentino lievi imperfezioni, purché le medesime, a giudizio insindacabile della referente del servizio di lavanderia e guardaroba designata da Aspef, non contrasti con la funzionalità ed il decoro estetico. In ogni caso, non saranno ammessi all'uso manufatti non conformi, per i quali sono venuti meno il decoro e le caratteristiche fisico-meccaniche e/o l'ignifugazione;
- o) provvedere alla manutenzione dei capi e ad eventuali piccole riparazioni come sistemazione di bottoni, cerniere, stringhe o accessori che si dovessero deteriorare durante il ciclo di lavorazione;
- p) ad asciugare perfettamente la biancheria e le divise. Non è ammesso il confezionamento di biancheria non completamente asciutta. L'asciugatura della biancheria e delle divise non dovrà lasciare un tasso di umidità residuo superiore al 4% al Kg per evitare possibili cause di contaminazione rapida e di riproduzione di cattivi odori durante lo stoccaggio;
- q) a stirare la biancheria piana e le divise a regola d'arte: le stesche dovranno conservare la propria forma e non presentare deformazioni, pieghe o plissettature;
- r) a garantire la stiratura e la piegatura in modo uguale per ciascun capo appartenente alla medesima categoria;
- s) provvedere sollecitamente alla sostituzione dei capi senza pretesa di alcun compenso. Qualora la biancheria o le divise non risultassero – a giudizio della Responsabile del Servizio di Lavanderia interno all'Azienda delle due RSA o della persona da questi delegata – soddisfacenti;
- t) dovrà provvedere alla sostituzione dei capi, in caso di ritrovamento, al momento del cambio della biancheria dei letti effettuato dal personale operante presso le strutture, di lenzuola, federe, traverse, copriletti, eccetera, danneggiati o rotti, senza imputare il danneggiamento o la rottura al servizio dell'Azienda e senza oneri aggiuntivi a carico di Aspef;
- u) è tenuta a riconsegnare gli indumenti in stato di integrità o comunque nelle stesse condizioni di usura precedenti, senza oneri aggiuntivi a carico di Aspef, in caso di accidentale presenza, all'interno dei sacchi di biancheria sporca, di indumenti personali di ospiti residenti nelle strutture;
- v) è tenuta a riconsegnare gli oggetti ritrovati all'interno dei sacchi di biancheria sporca, personali degli utenti (biro, taccuini, orologi, etc.), in stato di integrità, senza oneri aggiuntivi a carico di Aspef;
- w) la ditta riconosce che è fatto espresso divieto di restituire biancheria non perfettamente pulita e profumata.

ART. 8 MATERIALI E ATTREZZATURE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata dell'appalto il materiale occorrente per la raccolta, la consegna, la distribuzione e il contenimento della biancheria come di seguito richiesto:

8.1 - Sacchi:

- sacchi per la raccolta della biancheria sporca aventi le seguenti caratteristiche: sacchi in polietilene a bassa intensità conforme alla norma UNI76/42 di spessore non inferiore ai 0,6 mm a chiusura con laccio auto statico colorazione differenziata in funzione del tipo di biancheria contenuta e in funzione alla struttura di destinazione della biancheria.

Il colore dei sacchi dovrà essere concordata con i responsabili dell'Azienda.

- **sacchi per la raccolta della biancheria infetta o presunta tale** aventi le seguenti caratteristiche: sacchi idrosolubili e sacchi rossi in PVC di spessore non inferiore ad 1 mm dotati di sistema di chiusura funzionale, destinati al contenimento di detti sacchi idrosolubili.

I sacchi e i relativi quantitativi saranno ordinati con cadenza mensile dalla Resp. del Servizio di lavanderia interna dell'Azienda.

La consegna degli stessi dovrà avvenire nella prima data utile fissata per la consegna della biancheria presso Aspef calcolata a partire dalla data di ricevimento dell'ordinativo e comunque entro un massimo di cinque giorni dalla data di ricevimento dell'ordinativo.

La mancata messa a disposizione dei sacchi sopra descritti o la messa a disposizione di sacchi con caratteristiche differenti potrà essere causa di risoluzione contrattuale poiché la ditta è a conoscenza del materiale richiesto dalla Stazione appaltante in quanto descritto nel presente documento.

8.2 - Carrelli

I carrelli per la consegna della biancheria pulita dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- carrelli roll su ruote a tre / quattro sponde snodabili caricati non oltre i $\frac{3}{4}$. Si precisa che dovranno stazionare nella struttura sempre almeno sette carrelli.

I carrelli dovranno essere consegnati puliti, funzionanti ed in ottimo stato. Particolare attenzione sarà prestata per le ruote.

In caso di carrelli usurati, obsoleti, non funzionali, non idonei o con caratteristiche difformi da quelle richiesti, verrà richiesta la sostituzione e la ditta dovrà provvedervi in occasione della consegna successiva alla comunicazione e comunque entro i successivi quattro giorni consecutivi anche non lavorativi.

Relativamente a quanto precisato nei paragrafi precedenti, la ditta aggiudicataria sarà tenuta alla stretta osservanza delle norme igieniche e di sicurezza vigenti per il servizio in questione.

ART. 9 QUALITA' DEL SERVIZIO (CONFEZIONAMENTO RICHIESTO – IDENTIFICAZIONE DELLA BIANCHERIA – COLORI)

9.1 Confezionamento richiesto

I capi di biancheria le divise pulite dovranno essere consegnati in appositi sacchetti di Nylon trasparenti, impermeabili e sigillati, in modo da garantire la loro integrità, il completo isolamento e il mantenimento di condizioni igieniche ottimali.

Le confezioni che presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione saranno rifiutate e la ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'immediata sostituzione, senza alcun onere per l'Azienda.

Le confezioni dovranno essere resistenti e permettere un facile riconoscimento dell'articolo contenuto tramite apposito tagliando applicato, ben visibile e provvisto di specifica descrizione.

Le diverse tipologie di articolo dovranno essere confezionate separatamente come segue:

lenzuola max 10 pezzi

traverse max 15 pezzi

copriletti max 5 pezzi

federe max 20 pezzi

asciugamani max 10 pezzi

9.2 Identificazione biancheria – colore

La distinzione della biancheria, per struttura di destinazione / utilizzo (Rsa Isabella D'Este – Rsa Luigi Bianchi – Dormitorio), dovrà essere di immediata identificazione tramite fornitura di diverso colore o apposizione di timbro.

Di seguito le indicazioni a cui la ditta aggiudicataria dovrà attenersi:

- **Copriletti:** colore uguale per entrambe le strutture;
- **Lenzuola, federe, traverse e asciugamani:** colore uguale per entrambe le strutture. Attualmente colore bianco.

Il colore non potrà essere messo a disposizione a seconda della disponibilità della ditta aggiudicataria ma dovrà essere scelto dalla Responsabile del Servizio di Lavanderia interno dell'Azienda e dovrà essere mantenuto per tutta la durata contrattuale, salve diverse disposizioni che dovranno essere ufficializzate per iscritto e accordate da ambo le parti.

ART. 10 MODALITÀ DI CONSEGNA, RITIRO E TRASPORTO DELLA BIANCHERIA E DELLE DIVISE

Ritiro e consegna.

il ritiro della biancheria piana sporca della Struttura Isabella D'Este / Dormitorio e divise avverrà presso i locali guardaroba del servizio Lavanderia interna al piano terra della Rsa Isabella D'Este, mentre il ritiro della biancheria piana sporca della Rsa Luigi Bianchi avverrà presso il piano terra della Rsa Luigi Bianchi.

- la consegna della biancheria piana pulita della Struttura Isabella D'Este / Dormitorio e divise avverrà presso i locali guardaroba del servizio Lavanderia interna al piano terra della Rsa Isabella D'Este, mentre la consegna della biancheria piana pulita della Rsa Luigi Bianchi avverrà a mezzo del vostro operatore presso uno dei quattro piani della Rsa Luigi Bianchi. Si avvisa che il piano può non essere sempre il medesimo, e l'operatore della ditta aggiudicataria incaricato non potrà comunque rifiutarsi di effettuare la consegna al piano.
- il servizio di ritiro e di consegna sarà effettuato a totale carico e rischio della ditta appaltatrice aggiudicataria.
- la ditta aggiudicataria dovrà provvedere a consegnare, scaricare e porre nel locale di guardaroba, o nel locale che verrà destinato dall'Azienda, lo stesso quantitativo di biancheria e di divise ritirato la volta precedente.
- la biancheria e le divise dovranno essere ritirate e consegnate con le seguenti modalità:

- RSA Isabella d'Este / Dormitorio / Luigi Bianchi: tre (3) volte alla settimana: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,30

I giorni e gli orari sopra indicati possono essere suscettibili di variazione per esigenze del servizio di guardaroba; in tal caso l'Azienda concorderà con la ditta aggiudicataria i nuovi giorni e/o i nuovi orari.

- all'atto del ritiro della biancheria sporca da lavare (con esclusione per la biancheria del dormitorio e delle divise) non verrà compilato nessun documento di consegna in quanto la ditta si impegna a riconsegnare per intero la biancheria inviata al lavaggio.
- all'atto di consegna della biancheria piana pulita e delle divise pulite dovranno essere emessi i documenti di trasporto di seguito indicati:
 - n.1 biancheria piana Rsa Isabella D'Este
 - n.1 biancheria piana Rsa Luigi Bianchi
 - n.1 biancheria piana Dormitorio
 - n.1 divise
 - n. 1 ripristino dotazione magazzino

Si precisa che la ditta potrà fatturare all'Azienda solo ed esclusivamente la biancheria e le divise lavate e stirate indicate nelle bolle di consegna (se corrette). Non potrà invece fatturare né la dotazione di magazzino né i successivi quantitativi per il ripristino dello stesso, poiché la riduzione, qualora vi fosse, è riconducibile alla mancata riconsegna del medesimo quantitativo inviato al lavaggio.

La ditta non potrà addurre giustificazioni diverse da quella sopra esposta.

In sede di prima consegna non dovrà essere addebitato all'Azienda alcun importo per la biancheria e divise consegnate quale dotazione iniziale o quale dotazione di magazzino.

ART. 11 MEZZI

Il trasporto della biancheria sporca / pulita da e per i locali di lavanderia dell'Azienda dovrà essere eseguito esclusivamente con automezzi appositamente a ciò adibiti e rispondenti alle norme di legge in materia, regolarmente puliti e disinfettati e nell'osservanza di ogni precauzione dal punto di vista igienico – sanitario.

E' fatto divieto di trasportare promiscuamente biancheria sporca/pulita sullo stesso automezzo.

Nessuna responsabilità è ascrivibile all'Azienda per l'utilizzo di automezzi non idonei o per danni causati o subiti dall' utilizzo degli stessi.

L'utilizzo di mezzi non idonei è causa di risoluzione contrattuale.

Prima della decorrenza contrattuale la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le targhe degli automezzi utilizzati per l'espletamento del servizio.

I mezzi dovranno essere dotati di sponda idraulica.

ART. 12 PRODOTTI DI LAVAGGIO E STIRATURA

La ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di impiegare detersivi o altre sostanze privi di fosforo, NTA e DTA, idonei ad assicurare alla biancheria ed ai capi in genere la necessaria morbidezza e

confortevolezza, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti quali allergie, irritazioni della pelle e quant'altro.

L'appaltatore dovrà inserire nella busta B "Offerta tecnica" l'elenco dei prodotti utilizzati nelle operazioni di lavaggio e stiratura e le relative schede dati di sicurezza.

Ogni variazione di prodotto utilizzato dovrà essere per tempo comunicata alla Stazione appaltante, la quale dovrà ricevere tempestivamente la scheda del prodotto.

ART. 13 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE

1. Tutto il personale adibito al servizio appaltato, assunto e registrato nei regolari libri paga e matricola, in possesso dell'età lavorativa secondo norma di legge, opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa appaltatrice, sia nei confronti del Committente, che nei confronti di terzi.
2. La ditta aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, Dlgs 81/08 ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. La ditta aggiudicataria riconosce che l'Aspef è estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la ditta aggiudicataria stessa ed il proprio personale dipendente.
4. La ditta aggiudicataria dovrà assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti di Aspef e di terzi (utenti) adottando, nella gestione del servizio e nell'esecuzione delle varie attività, quei provvedimenti e cautele utili alla salvaguardia delle persone, sia addetti ai lavori stessi che utenti, nonché per evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.
5. In relazione agli accertamenti sanitari, la ditta aggiudicataria deve sottoporre il personale a visite ed accertamenti medici di controllo sulla base del proprio Piano di Sicurezza, definito ai sensi e con le modalità previste dal D. Lgs. 81/08. Resta comunque impregiudicata la facoltà per l'Aspef di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.
6. La ditta appaltatrice impiegherà personale capace informato e formato sui rischi relativi all'ambiente di lavoro in generale ed a quelli presenti nella specifica mansione ex artt. 36 e 37 del Dlgs 81/08.
7. La ditta appaltatrice impiegherà personale fisicamente idoneo al servizio che deve svolgere ex art. 18 comma 1 lettera C del Dlgs 81/08 e s.m.i., di sicura moralità ed in grado di osservare diligentemente tutte le norme, le disposizioni generali ed i regolamenti disciplinari in vigore presso l'Azienda.
8. La ditta appaltatrice impiegherà personale in possesso delle necessarie conoscenze tecniche e di esperienza per lo svolgimento delle attività assegnate nonché delle necessarie conoscenze in materia di prevenzione e tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.
9. La ditta appaltatrice impiegherà personale in possesso di idoneo attestato di qualifica professionale rilasciato dagli enti competenti.
10. La ditta appaltatrice impiegherà personale dotato dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), così come previsto dalla valutazione dei rischi, compresi i rischi presenti nell'ambiente di lavoro dell'azienda committente, di cui è stata data preventiva informazione, ed è stato formato, informato e addestrato al loro utilizzo e che gli stessi DPI sono oggetto di manutenzione periodica.
11. La ditta appaltatrice impiegherà personale dotato di qualsiasi strumento o mezzo funzionale allo svolgimento delle mansioni presso la struttura interessata dal servizio in appalto, formato,

informato ed addestrato al loro utilizzo e che gli stessi sono oggetto di manutenzione periodica.

12. La ditta appaltatrice impiegherà personale in grado di mantenere la massima riservatezza e segretezza riguardo gli utenti della struttura interessata al servizio in appalto.
13. La ditta appaltatrice impiegherà personale con adeguata conoscenza della lingua italiana. Il personale dovrà saper parlare, leggere e scrivere correttamente in lingua italiana. L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare le opportune verifiche.
14. La ditta appaltatrice impiegherà personale dotato di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
15. La ditta appaltatrice dovrà garantire l'immediata sostituzione del personale impiegato al fine di non incorrere nell'interruzione del servizio.
16. La ditta appaltatrice dovrà garantire la sostituzione del personale che risultasse inidoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, ad insindacabile e motivato giudizio della cooperativa o su segnalazione dell'Azienda.
17. La ditta aggiudicataria dovrà applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e / o soci lavoratori condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e di lavoratori maggiormente rappresentative nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto; dovrà altresì applicare e osservare tutte le norme relative agli obblighi contributivi previdenziali e d assistenziali nei confronti del proprio personale e / o soci lavoratori.
18. La ditta aggiudicataria dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezze sul lavoro rispettando quanto previsto dal Dlgs 81/2008.
19. La ditta aggiudicataria dovrà fornire agli operatori tutti i materiali e presidi di autotutela da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalla suddetta legge, compresa la predisposizione dei piani di emergenza e la valutazione dei rischi previsti per i servizi oggetto dell'appalto.
20. La ditta aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata del contratto il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative al servizio.
21. La ditta aggiudicataria dovrà garantire la formazione, l'aggiornamento e la supervisione del personale in servizio attraverso percorsi formativi interni e attraverso la partecipazione degli operatori a eventuali corsi anche organizzati dall'Azienda.
22. La ditta aggiudicataria è responsabile di ogni danno diretto ed indiretto che possa derivare all'Azienda ed a terzi dall'adempimento dei servizi oggetto dell'appalto. L'accertamento dei danni sarà effettuato da un rappresentante dell'Azienda alla presenza del Coordinatore indicato dall'aggiudicataria, in modo tale da consentire all'Impresa di intervenire nella stima. Qualora la ditta aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla ditta aggiudicataria. Qualora la ditta aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Azienda è autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul canone di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro. A tale riguardo la ditta aggiudicataria deve presentare, all'atto della stipulazione del contratto, pena la risoluzione dello stesso, idonea polizza assicurativa, stipulata con una

Compagnia di Assicurazione, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone nell'espletamento del servizio.

ART. 14 QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO

Poiché il servizio contemplato si considera di pubblica utilità, per nessuna ragione la ditta aggiudicataria potrà sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito o eseguirlo in ritardo.

Verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'Azienda ha facoltà di ordinare l'esecuzione d'ufficio (nei termini e modi che riterrà opportuno e a spese della ditta) di quelle prestazioni necessarie per il regolare andamento del servizio e cioè qualora la ditta appositamente diffidata non ottemperi agli obblighi assunti.

Verificandosi tre volte detti abusi, o deficienze oggetto di contestazione scritta, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall'Azienda con addebito dei danni conseguenti alla ditta aggiudicataria. In tal caso l'Azienda avrà pure il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva.

ART. 15 SERVIZI DI EMERGENZA

In caso di scioperi, l'appaltatore garantirà sempre un servizio di emergenza, previ opportuni accordi con le organizzazioni sindacali, trattandosi di servizi essenziali.

L'Azienda appaltante stabilisce i contingenti che assicurano l'esercizio del diritto di sciopero nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia, con riferimento ai servizi di pubblica utilità d'intesa con le OO.SS. e l'appaltatore.

ART. 16 DIREZIONE DEL SERVIZIO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

L'Impresa deve nominare un addetto con una qualifica professionale idonea a tenere i contatti con il referente dell'Azienda.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dall'Azienda al rappresentante designato si intendono come presentate direttamente all'Impresa.

In caso di assenza o impedimento dell'addetto per ferie, malattia ecc., l'Impresa deve provvedere a nominare un sostituto con soggetto di pari professionalità.

ASPEF nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salve diverse disposizioni, l'ASPEF, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Impresa aggiudicataria, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell'AspeF, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'AspeF, nonché di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

ART. 17 FINANZIAMENTI - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'appalto è finanziato con fondi ordinari di Bilancio.

I prezzi dell'appalto rimarranno fissati nelle misure risultanti dall'offerta presentata dall'appaltatore in sede di gara per l'intera durata dell'appalto, fatto salvo eventuale adeguamento previsto e da concedersi nei modi e nelle forme previste dalla vigente normativa.

Entro il giorno 10 di ogni mese dovrà pervenire in Azienda il rendiconto mensile delle prestazioni effettuate, relativo al servizio espletato il mese precedente; lo stesso dovrà essere debitamente vistato dal Responsabile di Servizio dell'Azienda a riscontro del servizio effettivamente reso.

Con cadenza mensile, Aspef, previo accertamento della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità e rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, trasmetterà il relativo Certificato di Pagamento.

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile e pervenire entro 5 giorni dal ricevimento del Certificato di Pagamento.

Le fatture dovranno:

- essere intestate ad ASPEF Piazzale Michelangelo, 1 – 46100 (MN);
- essere emesse in formato elettronico come previsto dalla legge 205 del 2017;
- essere distinte per servizio:
 - n. 1 per RSA Isabella d'Este – biancheria piana –
 - n. 1 per RSA Luigi Bianchi – biancheria piana --
 - n. 1 Dormitorio Pubblico – biancheria piana --
 - n. 1 per le Divise
- avere cadenza mensile posticipata;
- riportare la dicitura "scissione dei pagamenti", come previsto dall'art. 1 comma 629 lett. b) legge 190/2014, il codice CIG e il conto corrente dedicato;
- riportare nel corpo: la descrizione del capo, la quantità in Kg o n° per ogni capo, la tariffa unitaria per capo ed il totale a capo; inoltre, dovrà essere riportato l'elenco di tutti i documenti di trasporto relativi alle forniture effettuate nel mese.

Le bolle dovranno essere consegnate in formato cartaceo o, in alternativa, trasmesse via pec all'indirizzo: aspef@arubepec.it.

Non è ammessa la differibilità dell'Iva.

I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato della ditta aggiudicataria, comunicato in sede di stipula del contratto.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

In caso di ottenimento di DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore o il subaffidatario), Aspef provvederà a trattenere dal Certificato di Pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e a versarlo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, ove previsto e con le modalità previste dalla legge.

L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

ART. 17-BIS GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del Codice, l'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

ART. 18 RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI – OBBLIGO DI MANLEVA

L'Aggiudicatario è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti, agli ospiti, ai beni di ASPEF.

L'Aggiudicatario è direttamente ed esclusivamente responsabile dei danni derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura che risultino arrecati:

- dal proprio personale a persone o utenti in carico o a cose, tanto di ASPEF che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione del servizio;
- dagli utenti in carico a persone o a cose tanto di ASPEF che di terzi.

È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all'ASPEF, a persone e/o utenti dell'ASPEF ovvero a terzi o a cose di ASPEF o di terzi, da dipendenti dell'appaltatore nell'espletamento dell'attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, con massimale per sinistro non inferiore a **€ 2.500.000,00** (due milioni e cinquecentomila,00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto per l'intera durata dell'appalto, con copertura di tutti i rischi di cui al presente Capitolato e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore nei termini di cui al presente articolo.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad **€ 2.500.000,00** (due milioni e cinquecentomila,00), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto per l'intera sua durata.

Eventuali franchigie non sono opponibili alla Stazione appaltante.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'ASPEF da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

L'ASPEF è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente dell'Aggiudicatario o incaricato dallo stesso, impegnato nel servizio.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 19 CONTROLLI DELL'AZIENDA

La ditta aggiudicataria dovrà far capo alla Responsabile del Servizio di Guardaroba di Aspef per lo svolgimento del servizio.

La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire il nominativo ed il numero diretto del riferimento operante presso lo stabilimento, che dovrà interloquire con il riferimento di Aspef per l'espletamento del servizio.

L'attività svolta dall'appaltatore sarà sottoposta a verifica periodica per tutti gli adempimenti tecnici ed esecutivi.

La Direzione Sanitaria effettuerà il controllo generale per quanto attiene agli aspetti igienico sanitari e vigilerà sulla perfetta rispondenza dell'organizzazione del servizio reso rispetto a quanto previsto nel contratto.

Inoltre, provvederà a valutare:

- il lavaggio, l'asciugatura, la stiratura e la piegatura dei capi consegnati;
- il grado di sporco/pulito dei capi consegnati;
- lo stato di usura dei capi consegnati;

In caso di contestazioni saranno applicate le penali di cui al successivo paragrafo "penali" del presente Capitolato.

Aspef si riserva inoltre la facoltà di fare analizzare in ogni momento tramite laboratori appositamente attrezzati – anche su campione – la biancheria consegnata e trattata, al fine di verificarne la conformità alla qualità ed alle caratteristiche di cui al presente capitolato, nonché lo stato chimico e l'idoneità al servizio della stessa.

ART. 20 CONTESTAZIONI E PRESCRIZIONI

L'Azienda farà pervenire, per iscritto, all'Impresa le osservazioni e le contestazioni in merito alle eventuali inadempienze riscontrate, alle quali essa dovrà uniformarsi entro cinque giorni, con possibilità entro tale termine, di presentare controdeduzioni che, nel caso, interrompono la decorrenza del termine predetto sino a nuova comunicazione.

L'Impresa è tenuta a fornire giustificazioni scritte e documentate in relazione alle contestazioni mosse.

Se entro cinque giorni dalla data della comunicazione l'Impresa non fornisce nessuna controprova probante, l'Azienda applicherà le penali previste dal presente capitolato.

Art. 21 PENALI

Qualora dovessero verificarsi delle inadempienze, da parte dell'Impresa appaltatrice, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate da parte dell'Azienda delle penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato.

Le penalità minime che l'Azienda si riserva di applicare sono le seguenti:

1. mancata fornitura di divise o biancheria o fornitura di divise o biancheria aventi caratteristiche differenti da quelle descritti nel presente capitolato:
 - Euro 5,00 per ogni giorno successivo alla scadenza prevista dal presente capitolato, fino a corretta evasione della fornitura
2. mancata fornitura di sacchi o fornitura sacchi aventi caratteristiche differenti da quelle descritti nel presente capitolato:
 - Euro 3,00 per ogni giorno successivo al quinto fino a corretta evasione della fornitura
 - eventuale addebito dei costi per l'utilizzo di sacchi di proprietà di Aspef.
3. mancato ripristino della dotazione di magazzino da effettuarsi entro sette giorni l'avvenuto inventario trimestrale:
 - Euro 20,00 per ogni giorno successivo al settimo fino a corretta evasione della fornitura.
4. mancata effettuazione dell'inventario con le cadenze comunicate in sede di presentazione offerta tecnica:
 - Euro 50,00 ad infrazione
5. mancata sostituzione a vista:
 - Euro 5,00 a capo non conforme che rientra
6. fornitura di attrezzatura, carrelli etc. aventi caratteristiche differenti da quelle descritte nel presente capitolato o non in buono stato:
 - Euro 50,00 a consegna
7. Carrelli che stazionano in quantitativo inferiore a 7:
 - Euro 50,00 ad infrazione
8. Mancata / tempestiva sostituzione dei carrelli obsoleti o non funzionali o con caratteristiche differenti a quelle richieste:
 - Euro 15,00 per ogni giorno di ritardo
9. consegna non distinta per struttura:
 - Euro 50,00 riferito al disservizio giornaliero
10. inadeguato confezionamento biancheria pulita:
 - Euro 50,00 riferito a ciascuna consegna
11. mancata reperibilità del referente di servizio:
 - Euro 20,00 a chiamata
12. variazione relativa al personale impiegato non comunicata e concordata:
 - Euro 20,00 per operatore
13. mancata consegna del rendiconto mensile delle prestazioni effettuate da allegarsi alla fattura non consegnato:
 - Euro 20,00
14. violazione dei profili orari e dei giorni concordati con l'Amministrazione, senza preavviso, arrecando disservizio con diminuzione delle scorte del magazzino:
 - Euro 250,00
15. violazione dei profili orari e dei giorni concordati con preavviso ed in accordo con il Responsabile di servizio di Aspef, con consegna nella fascia pomeridiana ma arrecando comunque disservizio e diminuzione delle scorte del magazzino:

- Euro 100,00
- 16. mancata bolla a parte per le divise e per il quantitativo di materiale richiesto a ripristino del quantitativo a magazzino:
 - Euro 100,00 ad infrazione
 - addebito in fattura del quantitativo di biancheria pulita richiesto a ripristino della dotazione di magazzino
- 17. Divise pulite rientranti in quantitativo minore rispetto al quantitativo di divise sporche inviate al lavaggio:
 - Euro 50,00 ad infrazione
- 18. Mancata consegna biancheria pulita ai piani della RSA Luigi Bianchi:
 - Euro 50,00 ad infrazione

L'importo delle penali verrà fatturato e sarà detratto dai pagamenti dovuti all'appaltatore, il quale è tenuto in ogni caso ad eliminare gli inconvenienti rilevati.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da formale contestazione dell'inadempienza a mezzo fax o PEC assegnando all'appaltatore un termine di cinque giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Entro i successivi 10 giorni dalla data di ricevimento delle suddette controdeduzioni, Aspef adotterà le determinazioni di propria competenza dandone comunicazione all'appaltatore a mezzo pec o lettera raccomandata.

Si precisa che, a seguito dell'applicazione di tre penali per la stessa motivazione, Aspef potrà procedere alla risoluzione del contratto fatte salve le penali, il risarcimento dei danni subiti dall'Aspef e l'incameramento della cauzione definitiva.

Considerata la particolare natura delle prestazioni, Aspef si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore con addebito dell'intero costo supportato, delle penali e degli eventuali danni, ove ne ricorrano gli estremi.

Art. 22 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Nel caso di reiterate o gravi violazioni o inadempienze contrattuali, Aspef avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta all'Impresa in forma amministrativa, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compreso l'incameramento della cauzione a titolo di penalità o di indennizzo, salvo il risarcimento di maggiori danni, derivanti anche dal necessitato affidamento del servizio a terzi.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite.

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a. sospensione, abbandono o mancata effettuazione di uno o più servizi affidati, fatta salva la causa di forza maggiore;
- b. impiego di personale non qualificato per la mansione assegnata e svolta in modo non idoneo sotto il profilo professionale e sanitario o non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio;
- c. nel caso si siano verificate tre contestazioni con addebito di penalità per la stessa motivazione e che complessivamente superino l'importo del 10% contrattuale;
- d. mancato addestramento del proprio personale ai rischi esistenti negli ambienti di lavoro;
- e. non conforme applicazione delle attività di sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri dipendenti;

- f. mancata o inadeguata fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura;
- g. subappalto totale non autorizzato del servizio;
- h. mancato o non corretto pagamento degli oneri previdenziali, oltre i limiti di legge;
- i. gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dall'Impresa appaltatrice nonostante diffide formali dell'Amministrazione;
- j. sia stata accertata incapacità di esecuzione del servizio;
- k. violazione dei profili orari concordati con l'Amministrazione o effettuazione del servizio fuori dai tempi convenuti;
- l. in caso di mancato rinnovo dei profili da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale;
- m. violazione delle norme del regolamento di igiene e sanificazione in materia di lavaggio di biancheria;
- n. utilizzo di stabilimenti diversi durante la vigenza contrattuale, senza autorizzazione e non in possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente;
- o. mancata corresponsione delle paghe ai propri dipendenti;
- p. violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione e delle disposizioni di cui al Dlgs 81/08.
- q. mancata dotazione iniziale dei prodotti offerti per le strutture oggetto di contratto, come previste al presente Capitolato

Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Impresa aggiudicataria).

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto, l'Impresa aggiudicataria si impegnerà a fornire all'ASPEF tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

L'ASPEF procederà altresì alla risoluzione del presente contratto, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Impresa aggiudicataria sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. In ogni caso, l'ASPEF potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.

L'ASPEF può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 comma 1 del Codice.

L'impresa aggiudicataria ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'ASPEF interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

ART. 23 RECESSO

L'ASPEF ha diritto, a suo insindacabile giudizio, senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'AspeF.

In caso di recesso dell'ASPEF, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 24 RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'ASPEF, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa ASPEF potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART. 25 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 comma 13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'ASPEF. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991.

E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ASPEF al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 26 FALLIMENTO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA O MORTE DEL TITOLARE

Si applica l'art. 110 del Codice.

In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48, commi 17 e 18, del Codice.

ART. 27 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

L'ASPEF, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Impresa

aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Impresa aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

L'Impresa aggiudicataria espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ASPEF, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Impresa aggiudicataria se non sia stata approvata dall'ASPEF.

ART. 28 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi. sia nei rapporti verso la Stazione Appaltante sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

L'Impresa aggiudicataria, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'AspeF e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. In difetto di tale comunicazione, l'Impresa aggiudicataria non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Ai fini dell'art.3, co.7, della L.136/2010 l'appaltatore è tenuto altresì a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente atto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti il codice identificativo di gara.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Impresa aggiudicataria si obbliga a trasmettere all'ASPeF, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo

sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'AspeF si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

ART. 29 TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Le parti danno atto che ai sensi dell'art.13 del Reg. UE 679/16 i dati reciprocamente scambiati saranno trattati da ciascuna in qualità di Titolari del trattamento, nel rispetto dei diritti (artt.15-22) riservati alle persone fisiche coinvolte in qualità di rappresentanti o delegati dei titolari stessi; il trattamento si svolgerà esclusivamente ai fini del presente contratto per rispondere alle obbligazioni commerciali ed agli obblighi di legge.

Come previsto dal REG.UE 679/16 per la tutela dei dati personali comuni e particolari ed in conformità al sistema di gestione per la privacy di ASPEF, la ditta fornitrice si impegna a formare tutto il personale incaricato alle seguenti norme:

- il rispetto delle disposizioni che verranno impartite dai Responsabili di trattamento presso i vari servizi (es: divieto ad accedere ai locali presso i quali si stanno svolgendo attività di servizio fino a quando il responsabile del trattamento non lo permetta)
- il riserbo più stretto sulle informazioni di cui, occasionalmente, il personale potrebbe venire a conoscenza in merito alle attività ed agli utenti di ASPEF in occasione della loro permanenza presso le strutture oggetto della presente fornitura;

Obblighi di riservatezza

- L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
- In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con l'ASPEF e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
- L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- L'Impresa aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- L'Impresa aggiudicataria potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa aggiudicataria stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'AspeF.

L'Impresa aggiudicataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal Dlgs 101/18 e Regolamento U 2016/679 e s.m.i. nonché ulteriori provvedimenti in materia).

ART. 30 FORO COMPETENTE

Le parti potranno agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi presso l'autorità giudiziaria competente.

Il foro competente è quello dove ha sede legale la stazione appaltante. Si esclude l'arbitrato.

Mantova, 3 Maggio 2021

F.TO Il Direttore Generale
(Dr.ssa Graziella Eugenia Ascari)